



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

IGF - UFFICIO IX

All'Ufficio Legislativo Economia  
e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo  
All'Ufficio Legislativo Finanze

Rif. prot. entrata N. 90204 del 22/04/2024

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: AS 1038 (già AC 799) - Manifestazioni di rievocazione storica e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - RT di passaggio

Si restituisce verificata positivamente la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

## AS 1038 (già AC 799 – 988)

### **Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**

#### **RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO**

**Art. 1 (Principi Generali)** La disposizione enuncia i principi generali sottesi all'articolazione del provvedimento normativo, stabilendo il riconoscimento da parte della Repubblica delle rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione nonché quale delle rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale immateriale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Nel richiamare le connesse disposizioni costituzionali (articoli 9 e 33 della Costituzione) ed incardinare il provvedimento nel quadro dei principi del diritto europeo e internazionale, l'articolo ha carattere ordinamentale, definitorio e di mera enunciazione di principi, con ciò **non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Art. 2 (Definizioni)** La norma identifica e determina la definizione di «associazioni di rievocazione storica» (comma 1), «manifestazioni di rievocazione storica» e «rievoazioni storiche» (comma 2), determinandone dettagliatamente i connotati e i presupposti di carattere oggettivo e soggettivo che devono sussistere ai fini della loro determinazione e dell'applicazione della presente legge. La disposizione ha carattere meramente definitorio e **non determina oneri a carico della finanza pubblica.**

**Art. 3 (Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche)** L'articolo elenca una serie di attività, la cui realizzazione è posta in carico allo Stato nell'ambito delle proprie competenze, volte alla valorizzazione delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate.

Il Ministero della Cultura, nei limiti della dotazione finanziaria annuale del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finanzia ai sensi del decreto ministeriale del 24 giugno 2020 n. 294, progetti di qualità realizzati da Enti pubblici territoriali, da Istituzioni culturali, da Associazioni di rievocazione storica iscritte in appositi albi tenuti da enti pubblici territoriali ovvero operative da almeno cinque anni aventi come fine statutario la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica.

Le manifestazioni di rievocazione storica hanno una capacità attrattiva turistico-culturale e rappresentano pertanto uno strumento per promuovere non solo i siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali ma tutto il territorio che ne costituisce lo scenario e insieme il contesto. Tali aspetti si evincono anche dal bando attuale (dm 24 giugno 2020) ove ai fini dell'accesso al contributo statale delle manifestazioni si tiene conto dell'impatto turistico e della valorizzazione dei siti culturali.

Tali attività sono, dunque, oggi realizzate attraverso il Fondo nazionale per la rievocazione storica (cap 6641).





*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

Si tratta di attività già in essere, concernenti la valorizzazione delle rievocazioni storiche, la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni a livello territoriale, nazionale e internazionale, la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto culturale delle rievocazioni, l'attivazione di forme di collaborazione tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica, i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

**Art. 4** (*Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica*) La norma prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, da pubblicare sul sito del Ministero della cultura e aggiornare annualmente. A tal fine può essere utilizzato il portale delle rievocazioni storiche già esistente, operabile al link <https://rievocazionistoriche.cultura.gov.it/> consistente in una banca dati curata dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura e pienamente operativa, cui apportare i necessari aggiornamenti.

L'utilizzo del portale già esistente consente un notevole contenimento delle spese. L'attività di istituzione e aggiornamento annuale è quantificabile in un importo di 10.000 euro annui, cui si provvede come previsto ai sensi del comma 3 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Tale importo è calcolato prendendo in considerazione i costi connessi alle strumentazioni informatiche necessarie all'implementazione del richiamato portale.

Si conferma che il costo indicativo, previsto in 10.000 euro/anno, è basato sui costi medi, praticati dalle ditte e noti all'ICPI, relativi a normali interventi di manutenzione, aggiornamento e implementazione del portale. Eventuali costi relativi a ulteriori attività di ricerca e realizzazione di materiale documentario finalizzate all'arricchimento dei contenuti informativi del portale potranno essere finanziate con altri fondi a disposizione del MiC, come, ad esempio, i fondi derivanti dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Art. 5** (*Comitato tecnico-scientifico*) L'articolo prevede, al comma 1, che, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di cui determina la composizione e la durata in carica dei componenti.

Si precisa che ai componenti del Comitato non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2, nello stabilire che il Comitato si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, prevede che esso espleti una serie di compiti che la norma espressamente attribuisce. Il comma 3 stabilisce le modalità di verifica da parte del Comitato, con cadenza triennale, dell'attendibilità e conformità storica della rievocazione espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione





*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

nell'elenco. Il successivo comma 4 prevede che lo stesso Comitato possa avvalersi, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, della collaborazione di istituti universitari, siti museali, siti archeologici, centri di ricerca, associazioni di categoria, comitati regionali istituiti con apposite leggi o eventuali altri soggetti pubblici e privati. Infine il comma 5 prevede che il Comitato rilasci, su richiesta degli organizzatori, il marchio recante la dicitura «*Rievocazione storica italiana*», per le cui modalità di utilizzo si fa rinvio a un decreto del Ministro della cultura su proposta del Comitato. La disposizione **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Il rilascio del logo/marchio «*Rievocazione storica italiana*» **non determina oneri a carico della finanza pubblica**.

**Art. 6** (*Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica*) La norma dispone, al comma 1, che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno, approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. Al comma 2, prevede che a tale calendario sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo. La norma non implica l'attivazione di nuovi strumenti o piattaforme dedicate ed opera nell'ambito delle ordinarie attività di comunicazione istituzionale. All'attuazione di tale articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto esso **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Il calendario delle rievocazioni storiche sia per il Ministero della Cultura che per il Ministero del Turismo **non determina oneri a carico della finanza pubblica**.

**Art. 7** (*Iniziative didattiche nelle scuole*)

L'articolo 7 prevede la promozione - da parte del Ministero dell'istruzione e del merito - di iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni (co. 1); nonché la possibilità di iniziative - da parte delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete - di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa funzionali alla predetta conoscenza (co. 2).

Con specifico riferimento al comma 1, si evidenzia le citate iniziative sono realizzate nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60 del 2017, in relazione al quale nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività», che presenta uno stanziamento di risorse congruo.

In proposito, si specifica che il Piano delle arti già prevede, nelle sue finalità, misure volte a garantire l'apprendimento e la conoscenza del patrimonio culturale del passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni. Inoltre, il Piano è attuato in collaborazione con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui fanno parte anche enti del Terzo settore accreditati (art. 4, d. lgs. n. 60/2017).





*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

Attualmente è stato avviato l'iter procedurale di proposta di DPCM per l'adozione del Piano delle arti relativo agli anni 2023, 2024 e 2025.

Per l'attuazione delle misure previste dal Piano delle arti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività» (articolo 17 del d.lgs. n. 60/2017).

Il Fondo, in base a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, dispone per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 di una dotazione di 950.000 euro annui, mentre per l'anno 2026 lo stanziamento previsto è di 1.000.000 euro.

Il Fondo potrà, dunque, essere utilizzato anche per realizzare progettualità inerenti ai temi di cui all'articolo 7 del testo in esame, ovvero legati alla rievocazione storica e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Con riferimento al comma 2, si evidenzia che le iniziative eventualmente adottate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, riferite alle finalità del precedente comma 1, avvengono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, l'ICPI ha verificato in alcune realtà locali (poche, in realtà) dei casi di coinvolgimento delle scuole superiori in attività connesse con i PCTO, con i quali gli studenti vengono messi a diretto contatto con gli organizzatori delle rievocazioni storiche. Si potrebbe considerare anche questa possibilità operativa per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, di iniziative didattiche e formative presso le istituzioni scolastiche, finalizzate alla conoscenza del patrimonio connesso con le rievocazioni storiche.

**Art. 8** (*Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica*) La norma introduce una deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge n. 110 del 18 aprile 1975 recante «Norme integrative alla disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», in materia di porto di armi, che pone il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche stabilendo le pene connesse all'inosservanza di tale divieto. In deroga a tale previsione, la norma stabilisce che in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori, consentendo anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette. La disposizione **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Art. 9** (*Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare*). La norma si limita a modificare la disciplina applicabile all'accensione di falò durante le manifestazioni di rievocazione storica. Ha dunque carattere ordinamentale e **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**





*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

**Art. 10** (*Principi relativi al patrimonio culturale immateriale*) La norma dispone il riconoscimento da parte dello Stato del patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. La norma ha carattere definitorio e di enunciazione di principi e **non determina oneri a carico della finanza pubblica**.

**Art. 11** (*Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*) La norma contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, anche al fine di adeguarla alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata il 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

La delega è assistita da una clausola di neutralità finanziaria nonché dal rinvio al meccanismo procedurale di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale nei casi di particolare complessità della delega, la quantificazione degli eventuali oneri e l'individuazione della relativa copertura finanziaria possono essere effettuate in sede di adozione dei relativi decreti legislativi.

Quindi, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (salvo quanto specificato di seguito con riferimento agli elenchi di cui al comma 2, lett. g). Come previsto dal comma 5 dell'articolo 11, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 2 enuncia i principi e criteri direttivi cui devono informarsi i decreti legislativi di cui al comma precedente, stabilendo altresì che essi provvedono all'abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e di quelle con essi incompatibili.

Con specifico riferimento alla lettera g) del comma 2, l'istituzione degli elenchi ivi indicati (elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente ed elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale) comporta oneri derivanti dalla creazione e manutenzione del portale web al quale consultare gli stessi e dalla necessità di acquistare le strumentazioni informatiche a ciò necessarie.

Tanto precisato, gli oneri derivanti dall'attuazione del **comma 2, lettera g)** sono quantificabili in **400.000,00 euro per il 2024 e in 50.000 euro a decorrere dal 2025** per l'attività di aggiornamento degli elenchi. Ad essi si provvede:

- quanto a 400.000,00 euro per l'anno 2024, finalizzati all'acquisto delle strumentazioni informatiche destinate allo svolgimento delle attività necessarie per l'istituzione degli elenchi di cui all'articolo 14, comma 2, lett. g), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di





*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;

- quanto a 50.000 euro, finalizzati all'acquisto delle strumentazioni informatiche destinate allo svolgimento delle attività necessarie per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 14, comma 2, lett. g), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

Si evidenzia che tali risorse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere e all'acquisto delle strumentazioni informatiche necessarie per la creazione e per il funzionamento del portale web cui detti elenchi saranno accessibili.

Inoltre, per l'attuazione del comma 2, lettera g), l'ICPI può mettere a disposizione l'esperienza operativa costituitasi in questi ultimi anni, con la realizzazione di raccolte tematiche di dati come, per esempio, oltre al citato portale delle rievocazioni storiche, anche il Geoportale della Cultura Alimentare ([www.culturalimentare.beniculturali.it](http://www.culturalimentare.beniculturali.it)), nonché con le numerose attività di ricerca e documentazione svolte sull'intero territorio nazionale. Tali attività, finalizzate alla creazione di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, potrebbero essere finanziate all'ICPI anche con i fondi derivanti dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Inoltre, molti dati da acquisire all'elenco nazionale possono essere quelli che saranno prodotti dalle Pro Loco associate all'UNPLI, in collaborazione con ICPI e ANCI, nell'ambito del censimento del patrimonio culturale immateriale dei piccoli borghi, finanziato dall'articolo 1, comma 633 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Con specifico riferimento alla lettera u) del comma 2, viene prevista la costituzione, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, di un forum delle associazioni di categoria con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

Il Forum costituisce un importante luogo di confronto tra i detentori o i curatori degli elementi del patrimonio culturale immateriale e potrà essere costituito senza prevedere compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i partecipanti.

Ai sensi del comma 4 gli schemi di ciascun decreto legislativo saranno corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

**Art. 12 (Clausola di salvaguardia)** La norma prevede che le disposizioni della presente legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La previsione ha carattere di coordinamento ordinamentale e **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

